

TRIBUNALE DI SPOLETO

Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Spoleto, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. /2010 tra

rispondere nei limiti di tale beneficio.

IMPRESA E	<u>. Z</u>	s.n.c. di Zı	L	e R	r in nersona del
legale rappresentante p.t					, in persona dei
Zi Li	_, anche in propri	.o,			
R M , in proj					
Z N.,)	
Tutti rappresentti e dife			l'avv.		nonché dall'avv.
, anche	disgiuntamente tr	a loro, e tutti ele	ttivamente de		
secondo legale, sito in Spoleto.		. giusta delega in atti			
			_	A	ttore in opposizione
		CONTRO			11 0
BANCA		in persona del lega	ıle rappresent	ante <i>p.t.</i>	
				Conver	nuta in opposizione
	MOTT	VI DELLA DEC	ISIONE		
1. Il presente giudiz	zio di opposizion	e ha ad oggetto	la richiesta d	li pagamento,	azionata in via
monitoria dalla Banca					
complessiva somma di					
		e dal sig. Ro			
pertanto, dai suoi eredi).					
A fondamento dell'e	opposizione, gli	opponenti hanno,	, anzitutto, e	videnziato di	avere accettato
l'eredità con beneficio d					

R.G. /2010

Con un secondo motivo di opposizione, poi, gli opponenti hanno evidenziato che le fideiussioni, rilasciate sine die, sono state di volta in volta estinte e, quindi, stipulate mediante un nuovo atto; sennonché, le garanzie nuovamente prestate in data 22.11.2002 (è la data dell'ultima garanzia fideiussoria di tutti i garanti) non contiene le clausole in deroga alla eccezioni di cui agli artt. 1939 c.c., 1948 c.c., le quali, costituendo clausole vessatorie avrebbero dovuto, a pena di nullità, essere approvate specificamente per iscritto, a nulla valendo, a riguardo, il semplice rinvio a quelle già approvate.

Da qui, gli opponenti hanno sollevato le eccezioni in ordine al beneficium excussionis e la mancata attivazione nel termine di 6 mesi nei confronti del debitore principale.

Nel merito, poi, gli opponenti hanno dedotto la mancata tempestiva comunicazione dell'esito infruttuoso delle fatture, il quale avrebbe impedito all'impresa di attivarsi nei confronti dei debitori insolventi, con conseguenze pregiudizievoli nei confronti dell'impresa che, su tali basi, ha conseguentemente svolto domanda risarcitoria.

1.2. Si è costituta la Banca la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.

Ha, in particolare, evidenziato che infondato sarebbe il rilievo in ordine all'estinzione dei singoli atti di fideiussione atteso che ciò che è accaduto costituisce una modifica delle condizioni delle fideiussioni unicamente relativa all'importo, con la conseguenza che sono valide le sottoscrizioni delle condizioni maggiormente onerose già prestate in occasione della prima garanzia ed, in ogni caso, ad abundantiam reiterate nei successivi atti.

Da qui, l'operatività delle eccezione alle regole di cui all'art. 1957 c.c.

Infine, infondata sarebbe anche la domanda riconvenzionale, a nulla valendo il deposito del ricorso per sequestro conservativo presso il Tribunale di Terni, peraltro coevo all'atto di opposizione e successivo non solo al deposito del ricorso monitorio ma anche la notifica a tutti i debitori.

1.3. Trattata la causa mediante le memorie di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c, in cui le parti si sono limitate a riportarsi ai rispettivi scritti senza la richiesta di mezzi istruttori, la causa, a seguito di alcuni rinvii, è giunta davanti allo scrivente per la prima volta in data 4 marzo 2014.

Da qui, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione di brevi scritti conclusivi.

2. L'opposizione non può essere accolta.

Occorre in primo luogo evidenziare che non può costituire di per sé motivo di accoglimento dell'opposizione l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario, nei sensi che si andranno a chiarire.

A riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che non è in contestazione da parte della Banca opposta l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario.

R.G. \(\square 2010 \)
Dott. Luca Marzullo

E tuttavia, non può non rilevarsi che l'accettazione beneficiata, se da un lato comporta a favore del beneficiario una limitazione della responsabilità patrimoniale, che viene limitata, intra vires hereditatis, ai soli beni lascati dal de cuius, (determinando una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole) non muta, dall'altro, la qualità di erede dello stesso, di talché, per effetto della chiamata all'eredità e della conseguente accettazione, ancorché beneficiata, gli eredi possano essere condannati anche per l'intero, salvo poi garantire che, in concreto, la responsabilità sia contenuta nei limiti sopra precisati (cfr. Cass. Civ., 4 settembre 2012, n. 14821; Cass. civ. 19 marzo 2007, n. 6488; Cass. civ. 14 marzo 2003, n. 3791).

Peraltro, tale posizione varrebbe precipuamente nei confronti della sig.ra N: Z. e M. Z. mente la sig.ra R. M. è autonomamente debitrice, a prescindere dalla situazione conseguente al decesso del sig. R. Z: in quanto si è costituita fideiussore del debitore principale.

È solo nei confronti delle prime, pertanto, che potrà, se del caso, essere disposta la limitazione della condanna nei limiti dell'accettazione beneficiata.

In ogni caso, difetta nel presente giudizio la produzione dell'inventario e la possibilità di verificare il rispetto dei termini della procedura di accettazione beneficiata, la cui rilevanza è evidente sol che si pensi che in assenza dell'osservanza di tale procedura l'erede è tale senza alcuna limitazione.

2.1. Con il secondo motivo di opposizione – oggetto di discussione all'udienza odierna – gli opponenti hanno evidenziato che i nuovi atti di fideiussione avrebbe determinato l'estinzione di quelle precedenti mediante la sottoscrizione di una nuova garanzia, integrando un'ipotesi di novazione.

Ne conseguirebbe che, difettando la specifica sottoscrizione delle clausole maggiormente onerose, dovevano ritenersi opponibili tutte le eccezioni proprie del rapporto.

L'argomento, indubbiamente suggestivo, non è tuttavia condivisibile.

Ed invero, nel caso di specie è accaduto che gli originari garanti, con successivi documenti abbiano aumentato l'importo della posizione di garanzia assunta nei confronti del debitore principale, specificando che «con riferimento alla mia (nostra) obbligazione fideiussoria assunta sino all'importo...contratta con codesto istituto con la mia (nostra) lettera del... vi dichiaro (dichiariamo) che, ferme restando tutte le spacili pattuizioni in detta lettera contenute, la garnazia da me (noi) prestata dovrà intendersi dalla data odierna operativa sino all'importo massimo di ...».

Orbene, il chiaro tenore letterale del documento – primo criterio dal quale occorre muovere ai fini dell'interpretazione della volontà dei paciscenti – è inequivoco nell'affermare che si è di fronte ad una mera variazione quantitativa in aumento dell'oggetto dell'obbligazione e non consente di ritenere che nel caso di specie sia intercorsa alcuna novazione del rapporto obbligatorio.

Per vero, ai sensi dell'art. 1230 c.c., si ha novazione, con estinzione dell'originario rapporto obbligatorio, quando le parti "sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso": occorre, cioè, una modificazione dell'obbligazione originaria nell'oggetto o nel titolo.

Con il successivo art. 1231 c.c. il legislatore ha poi precisato che le modificazioni accessorie dell'obbligazione non producono novazione; peraltro, a riguardo, in dottrina è stato chiarito che le modificazioni dell'oggetto o del titolo non possono mai essere considerate accessorie per espressa previsione di legge.

Ne deriva che tali modificazioni possono dar luogo a novazione <u>ove accompagnate da una non</u> equivoca manifestazione dell'intento di estinguere l'obbligazione originaria sostituendola con una nuova.

«...Sono dunque elementi essenziali della novazione, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. 16.6.2005, n. 12962; Cass. 17.8.2004, n. 16038; Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008, Rv. 60138, ove la S.C. ha affermato il predetto principio, confermando la sentenza impugnata, con riguardo alla domanda proposta dal fideiussore per la restituzione delle somme pagate in eccedenza rispetto al limite originario dell'ammontare della garanzia, essendo risultato che la banca garantita aveva convenuto con il ricorrente il riscadenziamento dei pagamenti e l'assunzione di debito cambiario per maggiore importo, circostanze modificative del rapporto originario sufficienti a negare che il dedotto pagamento in eccesso fosse senza titolo; ancora, Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010, Rv. 611838, ove si è affermato che «... la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'art. 1230 cod. civ., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all'art. 1231 cod. civ., e deve essere connotata non solo dall"'aliquid novi", ma anche dall"animus novandi" (inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo) e dalla "causa novandi" (intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo); l'accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la sola variazione di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non fossero di per sé indice della novazione di un rapporto di locazione, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione o di modalità non rilevanti ai fini della configurabilità della stessa»).

Ebbene, come evidenziato, il tenore lettera della convenzione stipulata non consente in alcun modo di ritenere che nel caso di specie le parti intendessero estinguere la precedente obbligazione, bensì semplicemente aumentare l'importo del debito garantito, come evincibile dal costante richiamo alla precedente garanzia assunta, di cui si richiamano tutte le pattuizioni, con la sola specificazione che la stessa sarebbe stata operativa sino al nuovo importo indicato.

E del resto che tale fosse l'intenzione delle parti lo si evince dalla conferma dell'accettazione delle clausole onerose già precedentemente concorda.

2.2. A riguardo, allora, con ciò venendo al secondo profilo, non può sottacersi, poi, il fatto che, a tutto voler concedere, i successivi documenti contengono comunque nuovamente – ancorché mediante richiamo – l'accettazione delle clausole onerose mediante una apposita sottoscrizione, la quale non può ritenersi inficiata dal fatto che il tutto sia avvenuto mediante un rinvio per relationem.

Ed invero, «... il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di "relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ., mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto... (Sez. 1, Sentenza n. 19130 del 06/09/2006, Rv. 593637; si veda, altresì, Sez. 1, Sentenza n. 18041 del 19/10/2012, Rv. 624418).

Nel caso di specie, le parti hanno appositamente richiamato le stesse clausole onerose già sottoscritte, rinnovandone l'accettazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., sicché, anche in virtù della "relazione perfetta" che si instaura tra il documento richiamato e quello richiamante, devono ritenersi operanti tutte le eccezioni proprie della garanzia fideiussoria inizialmente prestata.

Da quanto sopra discende il rigetto dell'opposizione atteso la previsione in ordine al beneficium excussionis nonché quella relativa all'operatività dell'art. 1957 erano state espressamente derogate.

2.3. Infondata è infine la domanda riconvenzionale.

Ed invero, anche a voler invocare obblighi di diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, gli stessi non possono essere estesi fino ad ipotizzare, con riferimento alla cessione di fatture S.B.F. un obbligo di informazione del mancato pagamento del debitore ceduto.

3. Al rigetto della domanda consegue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. /2010 del 27 marzo 2010;
- ➤ Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.030,00 oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Spoleto, 7 ottobre 2014

Il Giudice

(dott. Luca Marzullo)